

**Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.**

**Art. 4**

*(Tavolo regionale per le politiche familiari)*

**1.** Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

- a)** l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b)** l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
- c)** tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- d)** due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- e)** due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;
- f)** tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;
- g)** un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- h)** un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria

comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

**i)** la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

**j)** la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;

**k)** il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.

**l)** il Garante regionale dei diritti della persona.

(1)(2)

**1 bis.** Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.

(3)

**2.** Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.

**3.** Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.

Note:

**1** Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

**2** Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 3/2024